

Servizi della vivit

Condizioni generali di contratto (CGC) della CSS Assicurazione SA
Edizione 02.2020

Indice

1	In generale	2
2	Campo d'applicazione delle CGC e delle CS	2
3	Prestazioni di servizi di vivit	2
4	Oggetto, stipulazione e durata del contratto	2
5	Prezzi	2
6	Modalità di pagamento	2
7	Protezione dei dati e confidenzialità	3
8	Diritti sui risultati del lavoro	3
9	Responsabilità	3
10	Disposizioni finali	3

1 In generale

- 1.1 La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) fornisce, mediante il marchio registrato «vivit», diversi servizi nell'ambito della salute e della prevenzione con specializzazione nella gestione della salute in azienda. vivit promuove presso i clienti (vedi cifra 1.2), in modo particolare presso le aziende, la competenza per la salute. vivit è il partner per la salute in azienda.
- 1.2 I clienti sono soprattutto aziende ed istituzioni (qui di seguito clienti aziendali), ma anche persone fisiche (qui di seguito clienti individuali) che usufruiscono dei servizi della vivit e hanno un rapporto contrattuale in tal senso con la CSS. I clienti aziendali stipulano un contratto per terzi (ad esempio collaboratori dell'azienda), i quali possono usufruire direttamente dei servizi (ad esempio partecipando ad un seminario).
- 1.3 La CSS e i clienti qui di seguito saranno denominati congiuntamente parti.
- 1.4 La forma maschile utilizzata nelle presenti CGC e nelle Condizioni supplementari (CS) applicabili per le singole prestazioni di servizi vale per analogia anche per le persone di sesso femminile.

2 Campo d'applicazione delle CGC e delle CS

- 2.1 Le qui presenti CGC disciplinano i diritti e i doveri generali delle parti riguardo ai servizi della vivit. Le CS regolano il rapporto contrattuale in maniera più dettagliata e a complemento delle presenti CGC. Le disposizioni divergenti nelle CS prevalgono rispetto alle CGC.
- 2.2 Le CGC e le CS sono riconosciute dal cliente (vedi cifre 2.3 e 4.2) e costituiscono parti integranti di ogni contratto stipulato tra la CSS, in qualità di soggetto di diritto di vivit, e il cliente per ciò che concerne i servizi forniti dalla vivit. Le condizioni divergenti del cliente non hanno validità, a meno che la CSS non le riconosca per iscritto come parte integrante del contratto.
- 2.3 Le CGC e le CS sostituiscono del tutto le precedenti condizioni della CSS per ciò che concerne i servizi forniti dalla vivit. Valgono sempre le CGC e le CS attuali al momento della stipulazione del contratto (vedi cifra 4.2 e 4.3). Tali condizioni sono pubblicate sulla homepage della vivit (<http://www.vivit.ch>).
- 2.4 Qualora determinate disposizioni delle CGC e/o delle CS dovessero essere inefficaci o non valide risp. divenirlo, la validità delle rimanenti disposizioni rimane immutata. In tal caso la disposizione non valevole deve essere re-interpretata o perfezionata, affinché lo scopo voluto dalla regolamentazione possa essere per quanto possibile raggiunto.

3 Prestazioni di servizi di vivit

- 3.1 Fanno parte dei servizi vivit tutti i servizi offerti al cliente. Si tratta di consulenze, seminari, workshop, analisi, check-up, ecc.
- 3.2 Qualora il cliente dovesse richiedere ulteriori prestazioni non riportate nel catalogo delle prestazioni, la vivit le fatturerà a parte, in base all'impegno richiesto e secondo un listino prezzi attuale. Fanno parte delle prestazioni supplementari menzionate la consulenza (prestazioni di supporto di ogni genere nel quadro della gestione della salute in azienda) e il cosiddetto customizing (adeguamento di offerte della vivit alle esigenze individuali del cliente).

4 Oggetto, stipulazione e durata del contratto

- 4.1 I concreti diritti e doveri delle parti – oltre che nelle CGC e nelle CS – sono regolamentati nei relativi documenti contrattuali (offerta, conferma dell'offerta). Le disposizioni divergenti nei documenti contrattuali menzionati prevalgono rispetto alle CS e alle CGC. Tutte le indicazioni riportate nel catalogo delle prestazioni di servizi, nei listini prezzo o simili, per principio non sono vincolanti, a meno che non si tratti indubbiamente di offerte.
- 4.2 Il contratto con il cliente aziendale è considerato perfezionato, quando il cliente avrà confermato per iscritto l'offerta della CSS e tale conferma d'offerta sarà pervenuta tempestivamente e nella forma corretta presso la CSS. Il contratto con il cliente privato si perfeziona invece quando l'iscrizione del cliente ad un check-up della salute presso la CSS o presso un terzo indicato sarà pervenuta tempestivamente e nella forma corretta.
- 4.3 Il contratto entra in vigore alla data indicata alla cifra 4.2 ed è stipulato per una durata indeterminata, a condizione che le parti non abbiano concordato una regolamentazione divergente. Il contratto termina senza disdetta, al più tardi quando ambedue le parti avranno del tutto soddisfatto le loro prestazioni concordate contrattualmente. La cifra 4.3 vale per analogia anche per le CS.

5 Prezzi

- 5.1 Tutti i prezzi indicati dalla CSS sono da considerare prezzi in franchi svizzeri (CHF), IVA legale esclusa. L'imposta sul valore aggiunto sarà riportata separatamente in fattura, applicando il tasso dell'imposta sul valore aggiunto valevole al momento della fornitura della prestazione.
- 5.2 Nel prezzo non sono inoltre comprese le eventuali spese per viaggio, soggiorno, vitto, alloggio di collaboratori e incaricati della CSS, come da regolamentazione sulle spese concordata, nonché ulteriori spese della CSS, a meno che le parti non abbiano preso accordi divergenti.
- 5.3 L'onere lavorativo della CSS necessario per l'elaborazione di offerte, non già considerato nella prima offerta, sarà fatturato al cliente aggiuntivamente e secondo il tempo impiegato (come prestazioni di consulenza ai sensi della cifra 3.2).
- 5.4 La CSS si riserva di modificare i prezzi pubblicati (escl. offerte) in qualsiasi momento e senza doverlo annunciare precedentemente.

6 Modalità di pagamento

- 6.1 Per un volume contrattuale fino a CHF 5000, dopo aver usufruito della prestazione, il cliente riceve dalla CSS una fattura incl. polizza di versamento. Il cliente dovrà pagare l'importo fatturato entro 30 giorni civili dal ricevimento della fattura, a meno che tra le parti non siano stati presi accordi divergenti.
- 6.2 A partire da un volume contrattuale di CHF 5000, il cliente riceverà una fattura comprensiva di polizza di versamento già alla stipulazione del contratto (vedi cifra 4.2); il cliente in tal caso si impegna a versare un anticipo pari a un terzo dei costi riportati in offerta. Dopo che la CSS avrà fornito la prestazione, il cliente riceve la fattura per l'importo rimanente e per le eventuali ulteriori prestazioni fatturate secondo l'onere di tempo impiegato (vedi cifra 3.2). L'anticipo e l'importo rimanente dovranno essere versati entro 30 giorni civili dal ricevimento della fattura (vedi cifra 6.1) mediante la polizza di versamento allegata alla fattura.
- 6.3 Allo scadere infruttuosamente del termine di pagamento, si entra in mora senza richiamo. L'interesse di mora ammonta al 5%, con riserva di un interesse di mora maggiore, ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO).

7 Protezione dei dati e confidenzialità

- 7.1 La CSS s'impegna a trattare in maniera confidenziale tutte le informazioni, i dati e i documenti che ha ricevuto dal cliente e/o riceverà e di non utilizzarli in nessun momento e in nessuna forma senza l'espressa autorizzazione del cliente a base legale, né di pubblicarli o di utilizzarli a proprio vantaggio o per l'utilità di terzi. La CSS s'impegna a elaborare dette informazioni, dati e documenti soltanto nell'ambito dello scopo contrattuale.
- 7.2 La CSS è obbligata a rilasciare su richiesta del cliente in qualsiasi momento tutti i dati, le informazioni e i documenti che le sono state trasmesse ed eventualmente le copie che ne sono state fatte secondo le direttive di protezione dei dati interne, di renderli illeggibili o di distruggerli, a meno che non esistano prescrizioni regolamentari contrarie.
- 7.3 Gli obblighi di protezione dei dati e di confidenzialità della CSS secondo la presente cifra si estendono anche a tutti i collaboratori e incaricati della CSS, senza tenere conto del tipo e della forma giuridica della collaborazione. La CSS s'impegna di istruire in tal senso questa cerchia di persone ed è responsabile, affinché la protezione dei dati e la riservatezza da parte di dette persone venga rispettata.

8 Diritti sui risultati del lavoro

- 8.1 Il cliente può utilizzare per lo scopo convenuto tutti i risultati del lavoro (in modo particolare presentazioni, documentazioni [di workshop], testi/articoli, idee), consegnati o comunicati al cliente e che egli ha provveduto a pagare. I diritti di proprietà intellettuale a ciò legati rimangono presso la CSS.
- 8.2 Un utilizzo diverso da quello concordato (per es. un'ulteriore riproduzione, ristampa, elaborazione/modifica, traduzione, pubblicazione o una trasmissione a terzi) è ammissibile soltanto con precedente autorizzazione scritta della CSS.

9 Responsabilità

- 9.1 Il cliente deve comunicare per iscritto alla CSS gli eventuali difetti e danni, al più tardi 10 giorni civili dopo aver percepito le prestazioni della vivit.
- 9.2 La CSS non si assume alcuna responsabilità per un qualsiasi tipo di successo (ad es. miglioramento dello stato di salute) da parte del cliente.
- 9.3 Per i danni subiti dal cliente, la CSS risponde soltanto nella misura in cui si possa accusare la CSS di intenzione o di negligenza grave. Una responsabilità maggiore, in modo particolare per ciò che concerne l'onere lavorativo subito dal cliente a seguito di vizio o danno, danni nella documentazione, perdita dei dati oppure per pretese derivanti da una perdita di guadagno, è espressamente esclusa.
- 9.4 I check-up offerti per clienti privati vengono eseguiti da un partner esterno specializzato, il quale è responsabile direttamente nei confronti del cliente.

10 Disposizioni finali

- 10.1 È applicabile esclusivamente il Diritto Svizzero, anche se il cliente ha la sede della sua ditta o il suo domicilio legale all'estero.
- 10.2 La trasmissione di diritti e doveri del cliente derivanti dal contratto stipulato con la CSS richiede l'approvazione preventiva scritta da parte della CSS.
- 10.3 Non è ammessa la reciproca compensazione di crediti.
- 10.4 Riservati i fori obbligatori per legge, il foro esclusivo è Lucerna.

